



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 novembre 2009 (03.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/ 0136 (CNS)
2009/ 0137 (CNS)**

16514/09

**SIRIS 166
SCHENGEN 62
COMIX 882**

NOTA

della: Presidenza svedese

alle: Delegazioni

n. doc. prec.: 13944/09 SIRIS 123 SCHENGEN 29 COMIX 728
14776/09 SIRIS 138 SCHENGEN 36 COMIX 783
14819/09 SIRIS 139 SCHENGEN 37 COMIX 788
14820/09 SIRIS 140 SCHENGEN 38 COMIX 789
14994/09 SIRIS 142 SCHENGEN 41 COMIX 802
15284/09 SIRIS 145 SCHENGEN 42 COMIX 812

Oggetto: proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
- Versione di compromesso della presidenza

Tenuto conto delle discussioni svoltesi nelle riunioni del Gruppo "Acquis di Schengen" del 9 ottobre e del 4 novembre 2009, nonché dei contributi scritti presentati dalle delegazioni, la presidenza svedese presenta in appresso una versione di compromesso riveduta della proposta in oggetto.

Le modifiche rispetto al testo iniziale della proposta della Commissione¹ sono indicate in **grassetto**;
Le soppressioni sono indicate con (...).

Le modifiche alla presente proposta verrebbero inserite, mutatis mutandis, nella proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)².

¹ 13944/09 SIRIS 123 SCHENGEN 29 COMIX 728.

² 13945/09 SIRIS 124 SCHENGEN 30 COMIX 729.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁵ e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁶.
- (2) Le condizioni in cui deve svolgersi la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, le relative procedure e le competenze sono dettate dal regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁷ e dalla decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)⁸. Entrambi gli strumenti hanno scadenza il 30 giugno 2010.

³ GU C , del , pag. .

⁴ GU C , del , pag. .

⁵ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁶ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

⁷ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

⁸ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

- (3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.
- (4) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente, in tutte le fasi **dello sviluppo** e della migrazione, al buon svolgimento del processo. **Le conclusioni del Consiglio sul SIS II del 26 e 27 febbraio e del 4 e 5 giugno 2009 istituiscono un organismo informale costituito dagli esperti degli Stati membri, denominato Consiglio di gestione globale del programma, incaricato di intensificare la cooperazione ed assicurare il sostegno diretto degli Stati membri al progetto SIS II centrale. I risultati positivi dei lavori del gruppo e la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione e aumentare la trasparenza del progetto giustificano l'inserimento formale del gruppo nella struttura di gestione del SIS II.** Dovrebbe pertanto essere istituito **formalmente**, in virtù del presente regolamento, un gruppo di esperti, **denominato Consiglio di gestione globale del programma**, al fine di integrare l'attuale struttura organizzativa. **Per assicurare l'efficienza, anche in termini di costi, è opportuno limitare il numero degli esperti. Questo gruppo di esperti dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze della Commissione e degli Stati membri**
- (5) La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione. È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all'ulteriore sviluppo di entrambe le strutture. Ogni nuovo sviluppo del SIS II centrale deve comportare la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e di assistenza.
- 5bis) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili, fatta salva un'analisi costi-benefici. L'allegato delle conclusioni del 4 e 5 giugno sull'ulteriore orientamento del SIS II indica le tappe principali da seguire per la prosecuzione dell'attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l'elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo di SIS II basato sull'evoluzione di SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d'emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo.⁹**

⁹ Proposta di COMM per rispecchiare le conclusioni del consiglio del giugno 2009 (10708/09 JAI 360 SIRIS 82 CATS 64 COMIX 478).

- (6) (...) **Occorre** pertanto adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica, **segnatamente il SIS 1+RE**, per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II centrale. **Il SIS 1 + RE è una possibile soluzione tecnica per sviluppare il SIS II centrale e per raggiungere gli obiettivi del SIS II di cui al regolamento (CE) 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI. I riferimenti all'architettura tecnica del SIS II contenuti in detto regolamento dovrebbero pertanto, in caso di passaggio¹⁰ al piano d'emergenza, essere letti come riferimenti al SIS II basato su un'altra soluzione tecnica, segnatamente il SIS 1+RE.**
- 6bis) Per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo del SIS II centrale basato su una soluzione tecnica alternativa, esso dovrebbe essere a carico del bilancio generale dell'UE nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. A norma del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione può delegare i compiti relativi all'esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico. Seguendo l'orientamento politico e fatte salve le condizioni previste dal regolamento finanziario, la Commissione verrebbe invitata,¹¹ in caso di passaggio alla soluzione alternativa, a delegare alla Francia i compiti relativi all'esecuzione del bilancio per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II basato sul SIS 1+RE.**
- (7) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II). È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all'ulteriore sviluppo di queste strutture.
- (8) La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità del C.SIS.
- (9) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire la messa in opera di un'architettura provvisoria per la migrazione e la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio della sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

¹⁰ Testo modificato per tener conto del nuovo paragrafo 3bis dell'articolo 1.

¹¹ Proposta di COMM per rispecchiare le conclusioni del Consiglio del giugno 2009 (10708/09 JAI 360 SIRIS 82 CATS 64 COMIX 478).

- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹². Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹³; L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.
- (13) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE del Consiglio.
- (14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁴, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999¹⁵, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

¹² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

¹³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

¹⁴ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁶, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE¹⁷ del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo.
- (16) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁸,

¹⁶ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

¹⁸ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1104/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria.";
- 2) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.";
- 3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.";

3bis) All'articolo 11 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 6:

"6) Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo"¹⁹;

- 4) è inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Consiglio di gestione globale del programma

1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato "Consiglio di gestione globale del programma" (di seguito "GPMB"). IL GPMB costituisce un forum per l'**assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la coerenza**²⁰ tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.

¹⁹ In base a una proposta di AT.

²⁰ Proposta di COMM.

2. Il GPMB è composto da un massimo di 10 **membri**²¹, **con la facoltà di fornire contributi attivi allo sviluppo del SIS II su base settimanale**. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un **massimo di otto**²² esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, **un massimo di**²³ due esperti e due sostituti.
- Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione **nonché esperti degli Stati membri** interessati al processo²⁴ **a proprie spese**.
3. Il GPMB può invitare altri funzionari a partecipare alle riunioni, se necessario per il raggiungimento del suo obiettivo di cui al paragrafo 1.
4. Il segretariato del GPMB(...) provvede ai servizi di segreteria.
5. Il GPMB redige il proprio mandato che prevede in particolare le procedure per:
- **la presidenza,**
 - **i luoghi di riunione,**
 - **la preparazione delle riunioni,**
 - **l'ammissione degli esperti invitati a norma del paragrafo 3,**
 - **un piano di comunicazione che assicuri che siano fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti.**
- Il mandato** prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione e **degli Stati membri riuniti nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 17**.

²¹ Espressione scelta per distinguere gli esperti rimborsati dalla Commissione da altre persone che assistono alle riunioni del GPMB. Modifica corrispondente al paragrafo 6.

²² Sostegno di DK, FI e PT.

²³ Sostegno di DK, FI e PT.

²⁴ Testo modificato per tener conto dell'esigenza di non escludere dalle riunioni gli esperti degli Stati membri che non sono membri del GPMB.

5bis) Il GPMB riferisce periodicamente sui progressi del progetto agli Stati membri riuniti nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 17 o, se del caso, nell'ambito dei competenti organi preparatori²⁵ del Consiglio.

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dai **membri** del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla "Regolamentazione dell'indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti.";

5) all'articolo 19, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e **comunque non oltre il 31 dicembre 2011, o non oltre il 31 dicembre 2013 in caso di passaggio a uno scenario tecnico alternativo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6²⁶.**"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

²⁵ Proposta di ES.

²⁶ Compromesso della presidenza sostenuto da IT e NL.